



Comune di Ferrandina
Provincia di Matera

Regolamento
per la
realizzazione
di
interventi di arredo urbano
o di
interesse locale operati dalla società
civile.

(cfr. art. 23 legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del Decreto Legge n. 185/2008)

INDICE

Art. 1 - Collaborazione pubblico - privato

Art. 2 - Ambito oggettivo

Art. 3 - Ambito soggettivo

Art. 4 - Forme di collaborazione

Art. 5 - Forniture

Art. 6 - Convenzione

Art. 7 - Oneri

Art. 8 - Immobili sottoposti a vincolo

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 - Collaborazione pubblico – privato

1. E' compito dell'amministrazione locale mantenere in buono stato di conservazione le opere pubbliche comunali, anche ai fini della miglior fruibilità delle stesse da parte degli utenti.
2. La realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e/o di manutenzione straordinaria delle predette opere di interesse generale, è favorita dalla collaborazione tra pubblica amministrazione e soggetti privati, che possono concorrere alla realizzazione di opere e lavori o alla fornitura di arredi urbani, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 185/2008, convertito con Legge n. 2 del 28.01.2009.

Art. 2 - Ambito oggettivo

1. Il presente Regolamento disciplina la collaborazione tra Amministrazione Comunale e gruppi di cittadini organizzati per realizzare interventi di arredo urbano o di interesse locale.
2. Gli interventi consistono nella realizzazione di opere o lavori pubblici o nella fornitura di arredi Urbani.

Art. 3 - Ambito soggettivo

1. Per "soggetti privati" che possono collaborare con l'Amministrazione Comunale alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 si intendono le persone fisiche nonché le persone giuridiche che per legge, Statuto o atto costitutivo possano esercitare tale attività ed assumere le responsabilità relative direttamente o attraverso legittima rappresentanza.

Art. 4 - Forme della collaborazione

1. Gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza

oneri per l'ente medesimo.

2. L'Ente, nel termine massimo di sessanta giorni, si pronuncia con motivata delibera, regolando le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e la tempistica di esecuzione.
3. Trascorso inutilmente tale termine, senza che l'Ente si sia pronunciato, la proposta a termini di legge, è da intendersi automaticamente respinta.
4. In caso di accoglimento della proposta, la realizzazione delle opere proposte, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro sei mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La comunicazione di inizio dei lavori è a cura del gruppo proponente, che dovrà concordare con l'ufficio tecnico comunale le modalità operative.

In caso di intervenuta autorizzazione comunale, i lavori dovranno essere concordati con l'ufficio tecnico comunale, iniziati entro tre mesi e conclusi entro 24 mesi dall'autorizzazione.

5. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'Ente.

Art. 5 - Forniture

1. Oggetto della fornitura sono gli arredi urbani intesi come prodotto finito, non come parte di esso e materiali componenti.
2. A titolo esemplificativo si indicano fioriere, fontane, panchine, lampioni, pedane, marciapiedi, corrimani, aree verdi, ecc.
3. La proposta di fornitura di arredi urbani dovrà contenere:
 - la descrizione delle caratteristiche dei prodotti,
 - l'indicazione della tipologia e della quantità degli stessi,

- la collocazione dei punti di installazione, la previsione dei tempi di consegna, che andranno necessariamente concordati con gli uffici tecnici comunali, al fine della posa in opera e degli eventuali lavori accessori, eseguiti in ogni caso a cura del Comune,
 - l'attestazione della conformità dei prodotti forniti alle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - l'attestazione circa il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
4. E' esclusa la possibilità di fornire materiali per i lavori stradali, la scelta e l'acquisto dei quali resta di esclusiva competenza dei tecnici comunali.
 5. Le proposte dovranno indicare i costi e le relative fonti di finanziamento, specificando che nessun onere è da imputare sul bilancio dell'Ente-
 6. Le opere non potranno dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico dei soggetti attuatori, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
 7. Viene riconosciuta una detrazione d'imposta epr le spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere, nella misura del 36% del costo, tenuto conto dei limiti di ammontare e delle modalità previste dall'art. 1 della legge n. 449/1997 e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 6 - Convenzione

1. Tra l'A.C. e il gruppo attuatore verrà stipulata apposita convenzione che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - parti:
 - a) per la parte privata: chiara identificazione del soggetto, persona fisica o giuridica, che si impegna ed assume obblighi e responsabilità;

b) per la parte pubblica: identificazione del rappresentante dell'A.C., individuato nel Dirigente Tecnico responsabile delle Manutenzioni.

- oggetto con la specificazione del tipo di intervento
- contenuto
- forma della scrittura privata
- termine di scadenza.

Art. 7 - ONERI

1. La realizzazione delle opere non può dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino all'attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo¹. Successivamente ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

Art. 8 - Immobili sottoposti a vincolo

1. Le proposte che riguardano immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale sono vincolate dal rilascio del parere o dall'autorizzazione prescritti dalle norme vigenti in materia.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine del procedimento previsto dallo Statuto Comunale per la sua esecutività.